SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 96**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1989.

Approvazione dei modelli 750, 750/A, 750/B-C, 750/D-D1-E e 750/F-G-H-I, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1989 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate.

89A1776

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 aprile 1989, n. 141.

Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente:

«Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. La denominazione "birra" o "birra normale" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a undici.

2. La denominazione "birra speciale" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici.

3. La denominazione "birra doppio malto" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici.

4. La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tre e non superiore a otto».

Art. 3.

1. L'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. La birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive».

Art. 4.

1. L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 6, saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Art. 5.

1. L'ultimo comma dell'articolo 10 nonché gli articoli 16, 17 e 18 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, sono abrogati.

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente:

«I tubi di raccordo impiegati nei predetti apparecchi a pressione devono essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni ed il loro uso deve essere limitato allo stretto necessario».

Art. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è abrogato.

2. Al medesimo articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo».

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 1354/1962 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), così come modificato dalla legge n. 329/1974 e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — La denominazione «birra» è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione con ceppi di *saccharomyces carlsbergensis* o di *saccharomyces cerevisiae* dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.

Il luppolo può essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati.

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalità di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione.

Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato».

Nota all'art. 5:

Il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 1354/1962, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10. — I recipienti, le tubazioni, gli anelli di guarnizione per assicurare i giunti e le chiusure delle bottiglie ed in genere ogni dispositivo, con cui la birra viene a contatto, non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio, zinco né altri metalli nocivi ad una soluzione acquosa di acido acetico all'uno per cento che vi rimanga a contatto per 24 ore alla temperatura di 20°.

Qualora tali recipienti, tubazioni, anelli di guarnizione e simili siano costruiti o rivestiti con materiale plastico o resine sintetiche il plastificante usato deve essere privo di potere tossico ed il materiale impiegato deve soddisfare ai requisiti del comma precedente.

I fusti destinati alla conservazione della birra trattati con pece per birra a base di colofonia, paraffina ed altre cere vegetali non debbono cedere alcuna sostanza derivante da queste dopo 24 ore di contatto con soluzione di alcool al 4 per cento.

I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia che viene a contatto diretto con la birra uno strato di materiale idoneo e rispondente ai requisiti di cui al primo comma».

Nota all'art. 6:

Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 1354/1962, come modificato dall'art. 2 della legge n. 329/1974 e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11. — Per le operazioni di travaso nelle fabbriche e per il sollevamento della birra dai fusti, negli apparecchi a pressione presso i pubblici esercizi, debbono essere impiegate anidride carbonica avente i requisiti di purezza stabiliti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, e successive modificazioni o integrazioni, o aria filtrata che comunque non deve contenere sostanze nocive.

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, può consentire l'impiego di altri gas inerti stabilendone, del pari, i requisiti di purezza.

I tubi di raccordo impiegati nei predetti apparecchi a pressione devono essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni ed il loro uso deve essere limitato allo stretto necessario».

Nota all'art. 7:

Il testo vigente dell'art. 12 della legge n. 1354/1962, così come modificato dalla legge n. 329/1974 e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 12. — Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.

Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti:

centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66.

È consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacità di centilitri 34.

Fanno eccezione i fusti per i quali non è prevista alcuna capacità obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice.

È consentita una tolleranza di:

1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri;

1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri;

2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri;

2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri.

Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'art. 2 non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.

La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 754):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 31 dicembre 1987.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 19 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 9ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione l'11 maggio 1988 e approvato il 19 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2792):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 9 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, X e XII.

Esaminato dalla XIII commissione il 21 settembre 1988 e approvato il 5 aprile 1989.

89G0171

LEGGE 20 aprile 1989, n. 142.

Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, è sostituito dal seguente:

«*1.* Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello».

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte».

Art. 4.

1. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 17-*bis* del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, introdotto dall'articolo 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, dopo le parole: «relative a cinque materie,» sono inserite le seguenti: «di cui almeno una di diritto processuale,».

Art. 5.

1. Nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, quale modificato dalla legge 27 giugno 1988, n. 242, il primo comma dell'articolo 34 è sostituito dai seguenti:

«Si osservano per lo svolgimento degli esami, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, commi primo e terzo, 24 e 25.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità in tutte le prove scritte, riportando almeno il punteggio di sei decimi in ciascuna prova scritta, nonché quelli che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di otto punti.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione ed il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna materia della prova orale».

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 19 del R.D. n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19. — Nel mese di ottobre di ogni anno i consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro di grazia e giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei procuratori.

Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei tribunali compresi in ciascun distretto di corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi.

Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.

Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 22 del R.D.L. n. 1578/1933, già modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, e così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 22. — 1. *Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello.*

2. I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse è composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica, ovvero presso un istituto superiore.

4. Gli avvocati componenti le commissioni di esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Il Ministro di grazia e giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.

5. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle

prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 16 del R.D. n. 37/1934 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16. - Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla commissione esaminatrice la domanda di ammissione agli esami corredata:

1° del diploma originale di laurea;

2° del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto;

3° della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami;

4° dei documenti necessari per comprovare i titoli di precedenza nella formazione della graduatoria a termini dell'art. 23, comma quarto, numeri 1°, 2°, 3° e 4° del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;

5° di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea.

I candidati che abbiano diritto alla iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero debbono produrre la relativa documentazione. Per essi non sono prescritti i documenti indicati nei numeri 4° e 5° del comma precedente.

Coloro che non abbiano diritto all'iscrizione senza limitazione di numero, debbono, nella domanda, fare la dichiarazione stabilita nell'art. 23, comma primo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e nell'art. 29 del presente decreto, oppure riservarsi di presentarla con atto separato nel termine prescritto.

Fermo il disposto del quarto comma dell'art. 19 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2° del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice-pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Nell'ipotesi di cui all'art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il candidato deve dichiarare per quale distretto di corte d'appello egli partecipa all'esame».

Nota all'art. 4:

Il testo del comma 3 dell'art. 17-*bis* del R.D. n. 37/1934, introdotto dall'art. 3 della legge n. 242/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«3) Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, *di cui almeno una di diritto processuale,* scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 34 del R.D. n. 37/1934, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 34. — *Si osservano per lo svolgimento degli esami, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, commi primo e terzo, 24 e 25.*

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità in tutte le prove scritte, riportando almeno il punteggio di sei decimi in ciascuna prova scritta, nonché quelli che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di otto punti.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna materia della prova orale.

Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco di tutti i candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Nell'elenco sono indicati per ogni candidato i punti riportati in ciascuna materia delle prove scritte e orali.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, che ne dispone la trasmissione a tutti i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori della Repubblica.

Gli atti degli esami sono conservati presso il Ministero di grazia e giustizia».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1394):

Presentato dal sen. Di LEMBO ed altri il 9 novembre 1988.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 15 novembre 1988, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 29 novembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3436):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 21 dicembre 1988, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 31 gennaio 1989; 8, 15 febbraio 1989 e approvato, con modificazioni, il 1° marzo 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1394-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'8 marzo 1989, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 5 aprile 1989.

89G0178

LEGGE 22 aprile 1989, n. 143

Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.

2. Il conducente dei veicoli di cui alla presente legge è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di sicurezza.

3. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 60.000 a L. 100.000, ridotta della metà se le violazioni sono commesse nei centri abitati. Si applicano le disposizioni del titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. È abrogato il comma 7 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

4. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 8 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) le donne in stato di gravidanza;

b) i soggetti invalidi o con caratteristiche somatiche incompatibili con l'uso delle cinture di sicurezza;

c) i soggetti che espletano un servizio di polizia di emergenza o di soccorso.

5. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 il diritto all'esenzione deve essere dimostrato con certificazione medica da esibirsi agli organi di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradle, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

6. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini da 4 a 10 anni occupanti i sedili posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

7. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SANTUZ, *Ministro dei trasporti*
FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

N.B. — In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 24, è pubblicato il D.L. n. 146/1989 recante: «Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta»; alla pag. 31 è, altresì, pubblicato il decreto del Ministro della sanità 21 aprile 1989 concernente l'esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.M. 29 marzo 1974 concerne: «Norme relative alla omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento».

I veicoli a motore della categoria M 1 sono i veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata e aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

I veicoli a motore della categoria N 1 sono i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata ma non superiore a 3,5 tonnellate.

— Il testo vigente degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge n. 111/1988 (Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale) è il seguente:

«Art. 20. — 1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori.

2. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo 1983, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1 e 3.1.2 dell'allegato I al decreto medesimo.

Art. 21. — 1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16, della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. (*Omissis:* v. in calce al presente articolo).

4. Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri.

Il comma 3 del sopracitato articolo è stato abrogato dal comma 7 dell'art. 1 della legge qui pubblicata. Esso così recitava: «3. Le disposizioni relative all'obbligo dell'equipaggiamento con cinture di sicurezza non si applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di attacco specifici».

«Art. 22. — 1. I veicoli a motore della categoria M 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformità con la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1981, n. 81/576/CEE.

2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982».

«Art. 23. — 1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini minori di quattro anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

2. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini dai quattro ai dieci anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

4. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

5. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

6. Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al comma 5 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

7. (*Omissis:* v. in calce al presente articolo).

8. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno, stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta».

Il comma 7 del sopracitato articolo è stato abrogato dal comma 4 dell'art. 1 della legge qui pubblicata. Esso era così formulato: «7. Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila».

— Il titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, diviso in due capi, riguarda norme sulla polizia stradale e disposizioni penali. L'art. 137 di detto testo unico, inserito nel capo I del richiamato titolo IX, così recita:

«Art. 137 (*Espletamento dei servizi di polizia stradale*). — L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136 spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza [ora Polizia di Stato, *n.d.r.*].

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 130, comma primo, lettera *a)*, spetta inoltre:

a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'ispettorato della viabilità del Ministero dei lavori pubblici, del genio civile, dell'ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonché a quelli degli uffici tecnici delle province e dei comuni;

b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno;

c) agli agenti giurati dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale.

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettere *b)*, *c)* e *d)*, spetta inoltre agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera *b)*, del presente articolo.

Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti è stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3149):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA), dal Ministro dei trasporti (SANTUZ) e dal Ministro dei lavori pubblici (FERRI) il 17 settembre 1988.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 30 settembre 1988, con pareri delle commissioni I, II, X e XIII.

Esaminato dalla IX commissione il 1° febbraio 1989; 1°, 8 marzo 1989 e approvato il 15 marzo 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1658):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 29 marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 5 aprile 1989.

89G0175

LEGGE 24 aprile 1989, n. 144.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 66

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « A decorrere dall'anno 1989 » *sono inserite le seguenti:* « e sino all'approvazione della legge organica regolatrice dell'autonomia impositiva degli enti locali »;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. L'imposta è determinata in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali comunque utilizzati per l'esercizio delle attività indicate nel comma 1, nonché quella delle aree attrezzate per lo svolgimento di dette attività, con esclusione:

a) della superficie dei locali e delle aree destinata alla distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attività aeroportuali, portuali e autoportuali;

c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione o di autorizzazione comunale;

d) per le imprese di gestione immobiliare, della superficie dei locali e delle aree destinati alla locazione, anche finanziaria.

4-*bis*. Non sono compresi nella esclusione di cui al precedente comma 4, i pubblici esercizi, i posti di ristoro, le rivendite di generi diversi ed in generale tutte le attività commerciali di distribuzione di carburante e di servizio per le auto e per le persone lungo le autostrade, negli aeroporti, nei porti, negli autoporti, negli edifici ferroviari e in tutti gli altri edifici nei quali si svolgono le attività escluse a norma del precedente comma 4.

4-*ter*. La superficie delle aree attrezzate, se scoperta, è computata in ragione del 10 per cento »;

i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Se lo stesso soggetto passivo esercita l'attività in locali diversi siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta è dovuta in misura unica a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati i detti insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune; se detti insediamenti sono ubicati, in tutto od in parte, nelle zone speciali di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la misura d'imposta ivi vigente. Se in detti insediamenti ovvero nell'unico locale o sull'unica area attrezzata sono esercitate, dallo stesso soggetto passivo, più attività, diverse da quelle accessorie od occasionali, l'imposta è dovuta con riferimento all'attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie utilizzata ovvero, in caso di uso promiscuo, all'attività compresa nel settore a più elevata tassazione. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, si assume la prima classe di superficie e, se dette attività sono diverse, l'attività compresa nel settore a più elevata tassazione.

6. L'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attività di cui al comma 1, in relazione alle attività e alle superfici alla stessa data. L'esercizio dell'attività è presunto per il contribuente, cui è stato attribuito il numero di partita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il quale non presenta la dichiarazione di cessazione dell'attività prevista per detta imposta.

7. L'imposta è dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove è esercitata l'attività. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso decreto sono disciplinati i conseguenti effetti sulle misure d'imposta da applicare nei comuni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, comma 1 ».

All'articolo 2:

al comma 3, le parole: « entro il 31 luglio » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro il 31 ottobre »;

al comma 5, le parole: « entro il 30 settembre » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro il 31 dicembre ».

All'articolo 3:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se successivamente non intervengono variazioni, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta utilizzando l'apposito modulo; in tal caso, la redazione di detto modulo vale anche come denuncia ad ogni effetto »;

al comma 3, le parole: « e approvato il modello per il versamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono approvati i modelli per i versamenti ».

All'articolo 4:

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici.

5-*bis*. Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonché le attività esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attività. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attività dal 1° gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre.

5-*ter*. Per il completamento dei dati che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a ciascun comune, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole unità locali. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre

1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali";

b) all'articolo 7, quarto comma, dopo le parole "di cui ai commi precedenti", sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,";

c) all'articolo 16, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989 i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1° luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989" »;

al comma 9, primo periodo, la parola: « amministrativa » *è soppressa.*

All'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di lire 1.000 miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito e alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'articolo 1. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è trasferito al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« ART. 7-*bis*. - (*Controllo delle dichiarazioni dei redditi immobiliari*). 1. Per gli incroci automatici tra i dati del catasto e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, allo scopo di accertare

eventuali evasioni di redditi immobiliari, l'anagrafe tributaria – centro informativo del catasto – e gli uffici tecnici erariali sono autorizzati dal Ministro delle finanze a richiedere il codice fiscale ai contribuenti intestatari di fabbricati o di terreni ».

All'articolo 8:

al comma 2, nel capoverso, sono soppresse le parole: « quale risulta dal bilancio di previsione in corso »;

i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, provvedendo con la medesima delibera ad apportare le modifiche riguardanti il regolamento.

5. Con effetto dal 1° gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta" ».

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *6-bis*. Con deliberazione da adottare dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono disporre che i contribuenti i quali, entro il 20 settembre 1989, presentano, per l'anno in corso e per quelli antecedenti per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione di accertamento, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia precedentemente presentata agli stessi effetti non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia ovvero in quelle per infedele denuncia limitatamente alla base imponibile integrata. Restano salvi gli accertamenti già divenuti definitivi alla data di adozione della detta deliberazione e non si fa luogo al rimborso delle sanzioni già versate alla data stessa.

6-ter. Le disposizioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, non si applicano ai rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: « al 60 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « al 50 per cento »;

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili »;

al comma 4, le parole: « Per l'anno 1989 i coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989 »; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio ».

al comma 5, l'ultimo periodo e sostituito dai seguenti: « Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere tutti i dati risultanti dalle certificazioni effettuate dagli enti locali, accompagnati da una relazione, al Parlamento, alle regioni, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Il Ministro della sanità, in analogia a quanto sopra, e tenuto a trasmettere tutti i dati delle unità sanitarie locali alle regioni e all'ANCI »;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, in sede di prima applicazione della nuova normativa, il raffronto tra le percentuali di copertura dei costi va effettuato rideterminando per l'esercizio 1988 i costi medesimi secondo le modalità indicate nel capoverso del comma 2, del precedente articolo 8 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. - (*Coefficienti per l'ammortamento di impianti e attrezzature*). 1. Ai comuni che abbiano istituito, a seguito di investimenti effettuati nel triennio 1986-1988, nuovi servizi a domanda individuale e che in conseguenza delle disposizioni indicate nel comma 4 dell'articolo 9 debbono aumentare le tariffe in misura media superiore al 10 per cento in più di quelle del 1988 è consentito ridurre i coefficienti per l'ammortamento degli impianti e delle attrezzature di detti servizi del 60 per cento ».

All'articolo 10, al comma 2, dopo le parole: « per il fabbisogno finanziario » *sono inserite le seguenti:* « degli enti provinciali per il turismo, ».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

« ART. 10-*bis*. - (*Assunzioni di personale da parte degli enti locali*). 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325".

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima".

ART. 10-*ter*. - (*Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale*). 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, la tariffa massima a metro lineare di cui all'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è stabilita come segue:

a) condutture, cavi ed impianti in genere:
di diametro inferiore a cm. 20, L. 150;
di diametro di cm. 20 e oltre, L. 300;

b) condutture di acqua potabile:
di diametro inferiore a cm. 20, L. 50;
di diametro di cm. 20 e oltre, L. 100.

2. Per l'anno 1989 le tariffe di cui al comma 1 possono essere rideliberate entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 11, al comma 1, le parole: « 31 marzo » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 aprile ».

All'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Entro il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera *e*) del precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti è

autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera *b*), secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformità al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza ».

All'articolo 18, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988;

b) per la restante parte a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera *b*) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera *c*) dello stesso comma 1. ».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

« ART. 22-*bis*. - (*Ulteriore proroga di termini per adempimenti tributari*). 1. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e prorogato al 30 giugno 1989 dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la

presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.

2. L'obbligo di rivalsa per la regolarizzazione dell'applicazione dell'IVA su operazioni intervenute nei periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989 è esercitabile soltanto nei confronti delle imprese ».

All'articolo 23, al comma 3, dopo le parole: « e divenuta » *sono inserite le seguenti:* « o dichiarata ».

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. - *(Riconoscimento di debiti fuori bilancio).* 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.

4. Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.

5. L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in

bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.

7. Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'articolo 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.

8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, è consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passività comprese nel piano:

a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;

b) assumere mutui per investimenti, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma 8, con ammortamento a carico del loro bilancio, fino al limite massimo di lire 150.000, per abitante, di capitale mutuabile, per ciascun anno, ed entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 ».

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« ART. 25. - (*Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi*). 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.

2. Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.

3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa:

a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;

b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:

1) il provento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;

2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;

3) le entrate *una tantum*;

4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.

4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera *b*) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.

5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le prescrizioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte mo-

difiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.

6. Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente Intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione può chiedere al Comitato regionale di controllo la nomina di un commissario *ad acta* per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.

7. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.

8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi

ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.

9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.

10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.

11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.

12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.

13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il Comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario *ad acta*. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.

14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.

15. È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei

trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica ridetermi-nata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideter-minazione degli organici effettuata dalla commissione.

16. Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segre-tari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanzia-rio relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'inter-vento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosser-vanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contri-buti.

18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle docu-mentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonché al presente articolo ».

L'articolo 26 è soppresso.

All'articolo 27:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I consigli provinciali e comunali degli enti locali di cui all'articolo 25, per la revisione della propria gestione nominano un revisore, nel caso di enti con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti, e, negli altri casi, un collegio di revisori composto di tre membri scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragio-nieri, nonché tra i ragionieri e i segretari comunali di altri comuni che abbiano esercitato nell'amministrazione di appartenenza funzioni economico-finanziarie per almeno un decennio »;

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il revisore, ovvero, rispettivamente, il collegio dei revisori, dura in carica tre anni »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il revisore, ovvero il collegio, vigila sulla regolarità conta-bile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria del-l'ente, sull'amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale; attesta al consiglio la corrispondenza dei dati del rendiconto an-

nuale, finanziario e patrimoniale, alle risultanze delle scritture dell'ente, riferisce sulla relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo stato complessivo economico-finanziario. A tal fine il revisore, ovvero il collegio, può avvalersi delle strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati ».

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

« ART. 30-*bis*. - (*Riscossione di contributi associativi*). 1. Al secondo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "L'esattore verserà" sono inserite le seguenti: "con l'obbligo del non riscosso come riscosso" ».

Le parole: « Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna », *ovunque ricorrano nel testo del decreto, sono sostituite dalle seguenti*: « Unione nazionale comuni comunità enti montani ».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 26 maggio 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1621):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA), dal Ministro dell'interno (GAVA), dal Ministro del tesoro (AMATO) e dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 2 marzo 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 2 marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 marzo 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione il 7, 8, 9, 14, 15, 16 e 17 marzo 1989.

Relazione scritta annunciata il 24 marzo 1989 (atto n. 1621/*A* - relatore sen. FAVILLA).

Esaminato in aula il 29, 30 marzo 1989 e approvato il 4 aprile 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3794):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 6 aprile 1989, con pareri delle commissioni I, II, VIII, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 aprile 1989

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 aprile 1989.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 12 e 13 aprile 1989.

Esaminato in aula e approvato il 19 aprile 1989.

89G0179

LEGGE 24 aprile 1989, n. 145.

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1622):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 2 marzo 1989.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 2 marzo 1989, con pareri delle commissioni 2ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 7 marzo 1989.

Esaminato dalla 10ª commissione l'8, 10 marzo 1989.

Relazione scritta annunciata il 29 marzo 1989 (atto n. 1622/*A* - relatore sen. AMABILE).

Esaminato in aula e approvato il 31 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3783):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 3 aprile 1989, con pareri delle commissioni II, IX e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 aprile 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 aprile 1989.

Esaminato dalla VI commissione il 13 aprile 1989.

Esaminato in aula il 18 aprile 1989 e approvato il 19 aprile 1989.

89G0180

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1989, n. 146.

Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare i sistemi di sicurezza per i bambini di età inferiore a dieci anni che viaggino su auto pubbliche o su auto autorizzate ad effettuare i servizi di piazza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*7-bis.* Sono esentati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta i bambini fino a dieci anni di età che viaggiano su auto pubbliche o autovetture adibite a noleggio di rimessa, autorizzate ad effettuare servizio da piazza ai sensi del terzo comma dell'articolo 105 del testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che occupino i sedili posteriori e siano accompagnati da persona di almeno sedici anni di età».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

N.B. — In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, è pubblicata la legge n. 143/1989 recante: «Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore»; alla pag. 31 è, altresì, pubblicato il decreto del Ministro della sanità 21 aprile 1989 concernente l'esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

89G0183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1988.

Pareggiamento di sette scuole funzionanti nell'istituto musicale comunale di Ceglie Messapico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1979, n. 497, con cui sono state pareggiate ai conservatori di musica statali, con decorrenza dall'anno scolastico 1979-80, le scuole di pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, tromba e trombone, istituite presso l'istituto musicale comunale di Ceglie Messapico (Brindisi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1986, n. 125, con cui è stato revocato, a decorrere dall'anno scolastico 1986-87, il pareggiamento concesso alle sei scuole sopracitate;

Vista l'istanza in data 22 dicembre 1986, con cui il sindaco del comune di Ceglie Messapico (numero di codice fiscale 81000180745), chiede il pareggiamento delle scuole di pianoforte, violino, violoncello, chitarra, oboe, clarinetto, tromba e trombone, istituite presso l'istituto musicale comunale, con sede in Ceglie Messapico, viale Beato Don Luigi Guanella n. 2;

Vista la relazione compilata dalla commissione ministeriale nominata per gli accertamenti ispettivi ai fini del pareggiamento delle sette scuole suddette, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione - Comitato orizzontale relativo agli istituti d'istruzione artistica, a norma dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, pronunciatosi favorevolmente nell'adunanza del 30 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Le scuole di pianoforte, violino, violoncello, chitarra, oboe, clarinetto, tromba e trombone, istituite presso l'istituto musicale comunale di Ceglie Messapico, viale Beato Don Luigi Guanella n. 2, gestito dal comune di Ceglie Messapico, sono pareggiate, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1988-89.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1989
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 280

89A1778

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1988.

Pareggiamento della scuola di violoncello funzionante nell'istituto musicale comunale «A. Tonelli» di Carpi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, n. 565, con cui è stato concesso il pareggiamento alle seguenti scuole istituite presso l'istituto musicale «Antonio Tonelli» di Carpi (Modena), gestito dal comune di Carpi: pianoforte, violino, clarinetto, flauto, tromba e trombone;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 617, con cui è stato concesso il pareggiamento alla scuola di chitarra istituita presso l'istituto musicale comunale «Antonio Tonelli» di Carpi;

Vista l'istanza in data 22 febbraio 1986 con cui il sindaco del comune di Carpi (numero di codice fiscale 00184280360), chiede il pareggiamento della scuola di violoncello istituita presso l'istituto musicale comunale «Antonio Tonelli» con sede in Carpi, via S. Bernardino da Siena n. 10;

Vista la relazione compilata dalla commissione ministeriale, nominata per gli accertamenti ispettivi al fine del pareggiamento suddetto ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione - Comitato orizzontale relativo agli istituti d'istruzione artistica, a norma dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, pronunciatosi favorevolmente nell'adunanza del 30 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

La scuola di violoncello, istituita presso l'istituto musicale comunale «Antonio Tonelli» di Carpi, via S. Bernardino da Siena n. 10, gestito dal comune di Carpi, è pareggiata, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1988-89.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1989
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 282

89A1779

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1988.

Pareggiamento della scuola di chitarra funzionante nell'istituto musicale «P. Mascagni» di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 643;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 106;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1978, n. 883, con cui sono state pareggiate ai conservatori di musica statali, con decorrenza dall'anno scolastico 1978-79, le scuole di pianoforte, arpa, violino, viola, violoncello, contrabasso, oboe, clarinetto, fagotto, flauto, corno, tromba e trombone, istituite presso l'istituto musicale «Pietro Mascagni» di Livorno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, n. 535, con cui è stata pareggiata ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1986-87, la scuola di canto (ramo per cantanti), istituita presso il predetto istituto musicale «Pietro Mascagni» di Livorno;

Vista l'istanza in data 28 aprile 1987 con cui il presidente del consorzio provinciale per l'istituto musicale «Pietro Mascagni» di Livorno (numero di codice fiscale 80007520499), chiede il pareggiamento della scuola di chitarra funzionante nel suindicato istituto musicale;

Vista la relazione compilata dalla commissione ministeriale, nominata per gli accertamenti ispettivi ai fini del pareggiamento della scuola di chitarra suddetta, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione - Comitato orizzontale relativo agli istituti d'istruzione artistica, a norma dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, pronunciatosi favorevolmente nell'adunanza del 7 giugno 1988;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

La scuola di chitarra, istituita presso l'istituto musicale «Pietro Mascagni» di Livorno, via Giovanni Marradi n. 116, gestito dal consorzio provinciale per l'istituto musicale «Pietro Mascagni» di Livorno, è pareggiata, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1988-89.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1989
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 281

89A1780

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 marzo 1989.

Determinazione del costo per i servizi di assistenza in rotta per l'attività aerea internazionale per il 1989.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le leggi 11 luglio 1977, n. 411, e 15 febbraio 1985, n. 25;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 411 del 1977, come modificato dalla legge n. 25 del 1985, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1989 dividendo i costi che l'Azienda autonoma per l'assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta relativa all'attività aerea internazionale per il numero delle unità di servizio previste per tale tipo di attività;

Visto il decreto-legge del 4 marzo 1989, n. 77, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e concessioni marittime»;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 77/89 la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali è determinata secondo i criteri di cui alla legge n. 411 del 1977 come modificata dalla legge n. 25 del 1985;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea internazionale per il 1989 è pari a 2.460.669;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea nazionale è pari a 590.105;

Considerato che per l'anno 1989 per la tassa di sorvolo nazionale è da calcolare una quota di recupero dei costi pari al 60% ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge n. 77/89;

Viste le Delibere n. 5 e n. 6 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 12 gennaio 1989;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge n. 25 del 15 febbraio 1985, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1989 è determinato in L. 172.457.589.768.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1989 è determinato in L. 70.086.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, del decreto-legge n. 77 del 4 marzo 1989, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per il 1989 è determinato in L. 41.357.893.325.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 77 del 4 marzo 1989 il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per l'anno 1989 è determinato in L. 42.051.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1989

Il Ministro: SANTUZ

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1989
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 207

89A1813

DECRETO 29 marzo 1989.

Determinazione del coefficiente di tassazione di terminale per l'anno 1989 per i voli nazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
SENTITO
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 1989 occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1989 dividendo i costi che l'Azienda autonoma di assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5% del totale delle unità di servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale per il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Considerato che in base ai dati forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è previsto in L. 80.146.837.946 il costo complessivo per il 1989 dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti;

Considerato altresì che il numero complessivo delle unità di servizio di terminale previste per l'anno 1989 è pari a 34.671.226;

Vista la delibera n. 6 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 12 gennaio 1989, con la quale viene proposta la misura del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1989;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge n. 77/89 per l'anno 1989 deve essere assicurata la copertura del 60% del costo dei servizi di assistenza di terminale;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5, del decreto-legge n. 77/89 per i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5, punto 9, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, è approvato il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1989 in L. 1.387 da ridurre del 50% per i soli voli nazionali.

Il presente decreto entrerà in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1989

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1989
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 206

89A1814

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 aprile 1989.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° maggio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° maggio 1989 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 10,50% emessi con decreti ministeriali 24 aprile e 2 maggio 1986, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1986 e n. 104 del 7 maggio 1986;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli predetti buoni del Tesoro poliennali 10,50% nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° maggio 1992 per un importo di lire 6.000 miliardi, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli, e fino ad un ammontare di L. 5.860.000.000 da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1989 nominativi.

L'importo di lire 6.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni frutteranno l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 1° novembre ed al 1° maggio di ogni anno di durata dei titoli.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1989 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli successivi, al prezzo di assegnazione che risulterà dall'asta degli emittendi buoni al portatore con decorrenza degli interessi dal 1° maggio 1989.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

La richiesta di titoli del taglio da L. 1.000.000 è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5.000.000.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome del medesimo ente.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1989 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al primo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 5 maggio 1989.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma del primo comma dell'art. 1.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito in L. 97,75 per ogni cento lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 8.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 9.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, deve essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 27 aprile 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta il prezzo di aggiudicazione e l'ammontare dei buoni assegnati. Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione proquota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori essegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 maggio 1989, senza versamento di dietimi d'interesse. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 2 maggio 1989 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, senza dietimi di interesse.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1989 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° maggio 1989.

All'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di assegnazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di assegnazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra il prezzo stesso ed il capitale nominale dei titoli rinnovati.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1989, indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo.

Art. 16.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° maggio 1989, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° maggio 1989 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 17.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 10,50% 1° maggio 1989 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 18.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° maggio 1992; esse avranno inizio il 2 maggio 1989 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 19.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 20.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1989
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 136

89A1811

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 aprile 1989.

Esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1988, n. 111;

Visto l'art. 23, comma 8, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che demanda al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti e il Ministro dell'interno, di stabilire con propri decreti i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) forze di polizia nell'espletamento di un servizio attuale di polizia o di emergenza;

b) corpi di polizia municipale durante l'espletamento di un servizio attuale di istituto;

c) conducenti e addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di interventi di emergenza;

d) personale che per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni esegue il prelievo della corrispondenza dalle cassette postali ovvero la distribuzione degli effetti postali porta a porta, limitatamente al centro abitato;

e) conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, durante il servizio;

f) persone di statura inferiore a cm 150 e superiore a cm 190. Tale condizione deve essere rilevabile da un documento di riconoscimento ovvero da attestazione rilasciata dall'ufficio medico-legale della U.S.L. o dall'ufficio competente in base all'ordinamento interno;

g) persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla commissione medica locale, affette da patologie particolari che costituiscano controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza;

h) donne in stato di gravidanza, sulla base di certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari, conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

i) ragazzi di età compresa tra i 10 e i 12 anni. In tal caso i ragazzi devono occupare i sedili posteriori.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

Il Ministro dell'interno
GAVA

N.B. — In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, è pubblicata la legge n. 143/1989 recante: «Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore»; alla pag. 24 è, altresì, pubblicato il D.L. n. 146/1989 recante: «Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta».

89A1815

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 75

Corso dei cambi del 18 aprile 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1368,250	1368,250	—	1368,250	1368,25	1368,25	1368,210	1368,250	1368,250	1368,25
Marco germanico	733,800	733,800	—	733,800	733,80	733,80	733,900	733,800	733,800	733,80
Franco francese	216,800	216,800	—	216,800	216,80	216,80	216,780	216,800	216,800	216,80
Fiorino olandese	650,460	650,460	—	650,460	650,46	650,46	650,600	650,460	650,460	650,46
Franco belga	35,056	35,056	—	35,056	35,056	35,05	35,058	35,056	35,056	35,05
Lira sterlina	2336,700	2336,700	—	2336,700	2336,70	2336,70	2337,400	2336,700	2336,700	2336,70
Lira irlandese	1956,600	1956,600	—	1956,600	1956,600	1956,60	1956,500	1956,600	1956,600	—
Corona danese	188,600	188,600	—	188,600	188,600	188,60	188,580	188,600	188,600	188,60
Dracma	8,610	8,610	—	8,610	8,610	—	8,611	8,610	8,610	—
E.C.U.	1526,350	1526,350	—	1526,350	1526,35	1526,35	1526,360	1526,350	1526,350	1526,35
Dollaro canadese	1152,950	1152,950	—	1152,950	1152,95	1152,95	1152,400	1152,950	1152,950	1152,95
Yen giapponese	10,341	10,341	—	10,341	10,341	10,34	10,341	10,341	10,341	10,34
Franco svizzero	834,400	834,400	—	834,400	834,400	834,40	834,560	834,400	834,400	834,10
Scellino austriaco	104,241	104,241	—	104,241	104,241	104,24	104,259	104,241	104,241	104,24
Corona norvegese	201,940	201,940	—	201,940	201,940	201,94	202,070	201,940	201,940	201,94
Corona svedese	215,570	215,570	—	215,570	215,570	215,57	215,580	215,570	215,570	215,44
FIM	328,050	328,050	—	328,050	328,050	328,05	328,550	328,050	328,050	—
Escudo portoghese	8,870	8,870	—	8,870	8,870	8,87	8,871	8,870	8,870	8,87
Peseta spagnola	11,810	11,810	—	11,810	11,810	11,81	11,810	11,810	11,810	11,81
Dollaro australiano	1093,750	1093,750	—	1093,750	1093,75	1093,75	1093,500	1093,750	1093,750	1093,75

Media dei titoli del 18 aprile 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,900
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,825
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,600
» » » 22- 6-1987/91	87,400
» » » 18- 3-1987/94	72,500
» » » 21- 4-1987/94	71,925
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,700
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,450
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,825
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » TR 2,5% 1983/93	90 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,450
» » » » 16- 8-1985/90	99,475
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,525
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 18-12-1985/90	99,450

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,150
» » » »	17- 1-1986/91	99,200
» » » »	1- 2-1984/91	100,925
» » » »	18- 2-1986/91	99,925
» » » »	1- 3-1984/91	100,225
» » » »	18- 3-1986/91	99,250
» » » »	1- 4-1984/91	100,300
» » » »	1- 5-1984/91	100,375
» » » »	1- 6-1984/91	100,625
» » » »	1- 7-1984/91	100,025
» » » »	1- 8-1984/91	99,825
» » » »	1- 9-1984/91	99,800
» » » »	1-10-1984/91	99,800
» » » »	1-11-1984/91	99,900
» » » »	1-12-1984/91	99,625
» » » »	1- 1-1985/92	98,725
» » » »	1- 2-1985/92	97,725
» » » »	18- 4-1986/92	97,625
» » » »	19- 5-1986/92	97,050
» » » »	20- 7-1987/92	97,600
» » » »	19- 8-1987/92	97,775
» » » »	1-11-1987/92	97,400
» » » »	1-12-1987/92	97,400
» » » »	18- 6-1986/93	96,200
» » » »	17- 7-1986/93	96,300
» » » »	19- 8-1986/93	95,875
» » » »	18- 9-1986/93	95,725
» » » »	20-10-1986/93	96,150
» » » »	19-12-1986/93	96,250
» » » »	18-11-1987/93	96,450
» » » »	1- 1-1988/93	97,075
» » » »	1- 2-1988/93	97,025
» » » »	1- 3-1988/93	97 —
» » » »	1- 4-1988/93	97,150
» » » »	1- 5-1988/93	97,900
» » » »	1- 6-1988/93	98,250
» » » »	1- 7-1988/93	97,950
» » » »	1- 8-1988/93	97,875
» » » »	1- 9-1988/93	97,550
» » » »	1-10-1987/94	97,050
» » » »	1- 2-1985/95	96,400
» » » »	1- 3-1985/95	92,950
» » » »	1- 4-1985/95	93 —
» » » »	1- 5-1985/95	93,125
» » » »	1- 6-1985/95	93,500
» » » »	1- 7-1985/95	94,450
» » » »	1- 8-1985/95	93,950
» » » »	1- 9-1985/95	93,925
» » » »	1-10-1985/95	93,700
» » » »	1-11-1985/95	93,825
» » » »	1-12-1985/95	93,925
» » » »	1- 1-1986/96	93,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	93,600
» » » »	1- 2-1986/96	93,825
» » » »	1- 3-1986/96	93,400
» » » »	1- 4-1986/96	93,325
» » » »	1- 5-1986/96	93,700
» » » »	1- 6-1986/96	94,225
» » » »	1- 7-1986/96	94,175
» » » »	1- 8-1986/96	93,375
» » » »	1- 9-1986/96	93,275
» » » »	1-10-1986/96	93,375
» » » »	1-11-1986/96	93,550
» » » »	1-12-1986/96	93,550
» » » »	1- 1-1987/97	93,550
» » » »	1- 2-1987/97	93,125
» » » »	18- 2-1987/97	93,300
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,400
» » » »	1- 4-1987/97	92,775
» » » »	1- 5-1987/97	93,550
» » » »	1- 6-1987/97	94,075
» » » »	1- 7-1987/97	93,725
» » » »	1- 8-1987/97	93,625
» » » »	1- 9-1987/97	96,175
Buoni Tesoro Pol. 10,50%	1- 5-1989	100 —
» » » 9,25%	1- 1-1990	98,625
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,300
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,300
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,350
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,300
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,475
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,250
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,450
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,875
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,475
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,950
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,500
» » » 9,15%	1- 5-1990	97,750
» » » 10,50%	1- 5-1990	100 —
» » » 10,50%	1- 5-1990	98,225
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,425
» » » 9,15%	1- 6-1990	97,375
» » » 10,00%	1- 6-1990	98,950
» » » 10,50%	16- 6-1990	97,975
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,200
» » » 10,50%	1- 7-1990	98,525
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,375
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,050
» » » 10,50%	1- 8-1990	98,325
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,400
» » » 9,25%	1- 9-1990	97,600
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,450
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,700
» » » 9,25%	1-10-1990	96,625
» » » 11,50%	1-10-1990	98,800
» » » 9,25%	1-11-1990	96,625
» » » 9,25%	1-12-1990	96,500
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,425
» » » 9,25%	1- 1-1991	93,500
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,375
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,250
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,475
» » » 9,15%	1- 4-1992	94,350
» » » 11,00%	1- 4-1992	94,975
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,200
» » » 11,00%	1- 5-1992	95 —
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,400
» » » 10,50%	1- 7-1992	98,500
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,275
» » » 11,50%	1- 8-1992	95,525
» » » 12,50%	1- 9-1992	97,900
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,975
» » » »	1983/90 11,50%	102,925
» » » »	1984/91 11,25%	103,500
» » » »	1987/91 8,75%	97 —
» » » »	1984/92 10,50%	102,500
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	96,850
» » » »	1985/93 9,60%	99,750
» » » »	1985/93 9,75%	100,625
» » » »	1985/93 9,00%	98 —
» » » »	1985/93 8,75%	97,100
» » » »	1986/94 8,75%	97,300
» » » »	1986/94 6,90%	89,825
» » » »	1987/94 7,75%	90,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M18049

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 3 marzo 1989 le seguenti cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Centofiori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli (Salerno), costituita per rogito Giuliani in data 14 gennaio 1978, rep. 49428, reg. soc. 368, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa di produzione e lavoro «Piana del Sele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Matinella di Albanella (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 13 dicembre 1975, rep. 10569, reg. soc. 48, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Doriana», con sede in Angri (Salerno), costituita per rogito Monica in data 10 maggio 1979, rep. 89, reg. soc. 401, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Atinate» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Atena Lucana (Salerno), costituita per rogito Agnese Bruno in data 11 agosto 1978, rep. 6978, reg. soc. 287, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa edilizia «Il Colosso» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Malinconico in data 4 maggio 1981, rep. 921, reg. soc. 472, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Coop. S. Anna» a responsabilità limitata, con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 27 marzo 1980, rep. 82179, reg. soc. 341, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.C.C. - Cooperativa costruzioni Campania - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Colliani in data 30 settembre 1977, rep. 7200, reg. soc. 420, tribunale di Salerno;

società cooperativa di consumo «Commac» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 27 marzo 1980, rep. 82180, reg. soc. 342, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Vituro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Baronissi (Salerno), costituita per rogito Monaco Gaspare in data 8 marzo 1976, rep. 57911, reg. soc. 241, tribunale di Salerno;

società cooperativa mista «Incontro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Buccino (Salerno), costituita per rogito Giuliani in data 25 novembre 1981, rep. 51548, reg. soc. 39, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Parco del Sole a responsabilità limitata, con sede in Buonabitacolo (Salerno), costituita per rogito Amato in data 10 ottobre 1979, rep. 218, reg. soc. 301, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nettuno - Soc. cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito Malinconico in data 23 gennaio 1985, rep. 5458, reg. soc. 883, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sole - Soc. cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito Malinconico in data 23 gennaio 1985, rep. 5457, reg. soc. 882, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Il Castello - Soc. cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Castellabate (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 5 maggio 1975, rep. 9146, reg. soc. 250, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Edilfamiglia - Soc. cooperativa edilizia fra capi di famiglie numerose a responsabilità limitata», con sede in Santa Maria di Castellabate (Salerno), costituita per rogito Lomonaco in data 4 aprile 1967, rep. 106599, reg. soc. 105, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Edil - Leucosia a responsabilità limitata», con sede in Castellabate (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 17 luglio 1975, rep. 9587, reg. soc. 253, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Velina 80 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Castelnuovo Cilento (Salerno), costituita per rogito Festa in data 2 febbraio 1979, rep. 17200, reg. soc. 472, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa agricola «Azienda associata Cilento 80 a responsabilità limitata», con sede in Castelnuovo Cilento (Salerno), costituita per rogito Festa in data 3 maggio 1980, rep. 18990, reg. soc. 514, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «S. Cesareo - Soc. cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Tafuri in data 2 aprile 1980, rep. 6680, reg. soc. 347, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Delfino - Soc. cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Tafuri in data 16 luglio 1979, reg. soc. 495, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Tre Pini - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito D'Ursi in data 23 febbraio 1981, rep. 40348, reg. soc. 308, tribunale di Salerno;

società cooperativa mista «Società cooperativa culturale cavese a responsabilità limitata per azioni», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito D'Ursi in data 6 marzo 1979, rep. 39239 reg. soc. 274, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Quiete - Soc. cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Tafuri in data 25 gennaio 1980, rep. 6508, reg. soc. 150, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «L'Avvenire Europa unita - Soc. cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Tafuri in data 30 ottobre 1978, reg. soc. 489, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa occupazione giovanile Cava Giovani a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 19 settembre 1977, rep. 13059, reg. soc. 445, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Aurora - Soc. cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito D'Ursi in data 22 ottobre 1975, rep. 37516, reg. soc. 6163/7238, tribunale di Salerno;

società cooperativa mista «Comunità educativa Cilento» a responsabilità limitata, con sede in Ceraso (Salerno), costituita per rogito Festa in data 2 agosto 1982, rep. 26534, reg. soc. 684, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa di consumo «Cooperativa lavoratori don Giovanni Minzoni» a responsabilità limitata, con sede in Arluno (Milano), costituita per rogito Tabucchi in data 17 febbraio 1974, rep. 59260/12630, reg. soc. 158550, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Edificatrice Kennedy a responsabilità limitata, con sede in Bellusco (Milano), costituita per rogito Massari in data 20 marzo 1969, rep. 58581/952, reg. soc. 6489, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia Prima casa Brianza a responsabilità limitata, con sede in Besana Brianza (Milano), costituita per rogito Sala in data 12 aprile 1983, rep. 32203, reg. soc. 25070, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia Cavour a responsabilità limitata, con sede in Bollate (Milano), costituita per rogito Cazzaniga in data 14 ottobre 1971, rep. 683066/77200, reg. soc. 147160, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia San Damiano a responsabilità limitata, con sede in Brugherio (Milano), costituita per rogito Palermo Patera in data 18 maggio 1958, rep. 2422/65, reg. soc. 3062, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia Emilia a responsabilità limitata, con sede in Buccinasco (Milano), costituita per rogito Notari in data 9 febbraio 1981, rep. 81255, reg. soc. 202019, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.L.A.M. - Cooperativa lavori appalti milanesi» a responsabilità limitata, con sede in Cesano Boscone (Milano), costituita per rogito Inzirilli in data 14 giugno 1983, rep. 64844, reg. soc. 228869, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Edil 75 a responsabilità limitata, con sede in Codogno (Milano), costituita per rogito Bignami in data 23 dicembre 1974, rep. 12969/6596, reg. soc. 2466, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Garbagnate quattro a responsabilità limitata, con sede in Garbagnate Milanese (Milano), costituita per rogito Romanelli in data 27 giugno 1981, rep. 146165, reg. soc. 208597, tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo Alberto da Giussano, già Popolare di consumo a responsabilità limitata, con sede in Giussano (Milano), costituita per rogito Raimondi in data 12 maggio 1934, rep. 17098, reg. soc. 490, tribunale di Monza;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavoranti limbiatesi a responsabilità limitata, con sede in Limbiate (Milano), costituita per rogito Cazzaniga Donesmondi in data 29 dicembre 1976, rep. 19446, reg. soc. 173784, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Condor a responsabilità limitata, con sede in Limbiate (Milano), costituita per rogito Memoli Palma in data 13 settembre 1973, rep. 5311/241, reg. soc. 156771, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia La Pontremolese a responsabilità limitata, con sede in Magenta (Milano), costituita per rogito Cantoni in data 11 maggio 1973, rep. 10943/1476, reg. soc. 154082, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Viscontea a responsabilità limitata, con sede in Melzo (Milano), costituita per rogito Pennati in data 25 maggio 1974, rep. 6611/992, reg. soc. 160048, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Primula, a responsabilità limitata, con sede in Merlino (Milano), costituita per rogito Ban in data 14 maggio 1977, rep. 57939, reg. soc. 2807, tribunale di Lodi;

società cooperativa edilizia Solidarietà a responsabilità limitata, con sede in Mesero (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 19 gennaio 1958, rep. 2815, reg. soc. 101669, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Edificatrice pineta verde a responsabilità limitata», con sede in Monza, costituita per rogito Maldari in data 29 dicembre 1981, rep. 14110, reg. soc. 21751, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia L'Edera a responsabilità limitata con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Maldari in data 7 aprile 1982, rep. 21895, reg. soc. 22529, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia Opinione a responsabilità limitata, con sede in Nova Milanese (Milano), costituita per rogito Elefante in data 1° aprile 1982, rep. 8328, reg. soc. 22610, tribunale di Monza;

società cooperativa mista New radio Novate - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novate Milanese (Milano), costituita per rogito Fasola in data 25 maggio 1978, rep. 1241981, reg. soc. 181653, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro Posatori segnaletica stradale a responsabilità limitata, con sede in Ossona (Milano), costituita per rogito Casero in data 15 marzo 1973, rep. 12869/3024, reg. soc. 156314, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Di abitazione lavoratori aeroportuali di Linate a responsabilità limitata, con sede in Pioltello (Milano), costituita per rogito Raja in data 1° marzo 1978, rep. 115343, reg. soc. 180583, tribunale di Milano;

società cooperativa mista La Poglianese a responsabilità limitata, con sede in Pogliano Milanese (Milano), costituita per rogito Roncoroni in data 9 luglio 1961, rep. 30839, reg. soc. 112918, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Generale magazzini a responsabilità limitata», con sede in Rho (Milano), costituita per rogito De Carli, in data 27 gennaio 1977, rep. 158827, reg. soc. 173899, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Segrate Domus electa a responsabilità limitata, con sede in S. Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Gentile in data 21 dicembre 1974, rep. 25280/8073, reg. soc. 162826, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «La Tela a responsabilità limitata», con sede in S. Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Gentile in data 21 febbraio 1973, rep. 23521/7421, reg. soc. 152956, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Là Burgunda a responsabilità limitata, con sede in Sannazzaro dé B. (Pavia), costituita per rogito Mantica in data 27 novembre 1978, rep. 8266/3153, reg. soc. 3212/4062, tribunale di Vigevano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cavo-team la rete dei residenti» a responsabilità limitata, con sede in Segrate (Milano), costituita per rogito Andreottola in data 18 marzo 1975, rep. 224348/7620, reg. soc. 164662, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Chiaravalle a responsabilità limitata, con sede in Segrate (Milano), costituita per rogito Acquarone in data 9 maggio 1975, rep. 25242/3242, reg. soc. 164731, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Ma.Tra. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Somaglia (Milano), costituita per rogito Restivo in data 24 aprile 1974, rep. 23751/1390, reg. soc. 2316, tribunale di Lodi;

società cooperativa edilizia San Pietro a responsabilità limitata, con sede in Solaro (Milano), costituita per rogito Guidobono in data 25 giugno 1973, rep. 353996/9305, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «Davide 74» a responsabilità limitata, con sede in Solaro (Milano), costituita per rogito Livreri in data 21 marzo 1974, rep. 269612/19994, reg. soc. 10595, tribunale di Monza;

società cooperativa mista «Solo italiana a responsabilità limitata», con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), costituita per rogito Luguori in data 25 novembre 1977, rep. 26794, reg. soc. 179872, tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo «S. Giuseppe, già Italia a responsabilità limitata, con sede in Vaprio d'Adda (Milano), costituita per rogito Guasti in data 15 novembre 1914, 4003/58 vol., rep. 178532/1577 reg. soc. 11445, tribunale di Milano;

società cooperativa mista Artigiana di garanzia di Varedo a responsabilità limitata, con sede in Varedo (Milano), costituita per rogito Malberti in data 27 marzo 1975, rep. 10261/2452, reg. soc. 11361, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «Pinamonte da Vimercate a responsabilità limitata», con sede in Vimercate (Milano), costituita per rogito Cazzaniga in data 19 giugno 1957, rep. 29539/8708, reg. soc. 2887, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «Edificatrice Santa Rita a responsabilità limitata», con sede in Vimodrone (Milano), costituita per rogito Franchini in data 27 febbraio 1979, rep. 373/131, reg. soc. 15943, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia, Società cooperativa edilizia economica e popolare Monica a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Salomone in data 31 maggio 1972, rep. 18286, reg. soc. 597, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Le Rose - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 22 maggio 1973, rep. 37122, reg. soc. 1108, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Don Lorenzo Milani a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 20 luglio 1972, rep. 35090, reg. soc. 718, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Ugo Foscolo - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 15 febbraio 1973, rep. 36717, reg. soc. 556, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Giotto - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato, rep. 35454, reg. soc. 897, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Publiteam 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 20 ottobre 1980, rep. 77596, reg. soc. 3526, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia S. Sebastiano Marigliano - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Esposito in data 3 maggio 1977, rep. 216634, reg. soc. 1065, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Speranza - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Esposito in data 22 aprile 1976, rep. 200024, reg. soc. 885, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia V.U.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 3 novembre 1976, rep. 193432, reg. soc. 1851, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Sic tipo A - zona Est - AA - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Maio in data 30 marzo 1979, rep. 736, reg. soc. 1303, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Trans 99 - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 20 luglio 1982, rep. 97256, reg. soc. 3996, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia La Primavera - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 28 giugno 1973, rep. 37222, reg. soc. 1415, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia E.Tu.R.Coop. (Edilizia cooperativistica turistica residenziale) - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Testa in data 30 settembre 1982, rep. 5868, reg. soc. 3690, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Giuseppe Verdi a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 9 ottobre 1972, rep. 35444, reg. soc. 928, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista Società cooperativa La Campania - S.r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 29 novembre 1975, rep. 192355, reg. soc. 1900, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Orione - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito De Sio in data 24 marzo 1975, rep. 1103, reg. soc. 1333, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia S. Procolo - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 1° marzo 1973, rep. 36765, reg. soc. 690, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia G. Pascoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 8 marzo 1973, rep. 36836, reg. soc. 694, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Pio XII a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 17 luglio 1972, rep. 34971, reg. soc. 712, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Setteppi a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Colucci in data 15 giugno 1978, rep. 83531, reg. soc. 1195, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Vincenzo Bellini - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 22 marzo 1973, rep. 36889, reg. soc. 826, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Luigi Vanvitelli - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 15 marzo 1973, rep. 36868, reg. soc. 825, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Sanitatis - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 24 maggio 1973, rep. 37133, reg. soc. 1107, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Il Falco - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 24 maggio 1973, rep. 37134, reg. soc. 1138, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Vinciguerra - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Cantelmo in data 25 luglio 1968, rep. 41181, reg. soc. 622, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia La Gioiosa - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Galluccio in data 18 giugno 1974, rep. 105021, reg. soc. 1357, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Giacomo Brodolini a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 11 settembre 1972, rep. 35322, reg. soc. 876, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro CO.PA. Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 31 dicembre 1979, rep. 74181, reg. soc. 510, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Zeus - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito De Sio in data 21 marzo 1975, rep. 1076, reg. soc. 1046, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Co.Di.Or.N. - Società cooperativa disoccupati organizzati napoletani S.r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 17 settembre 1981, rep. 77695, reg. soc. 3454, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Società cooperativa I.C.E.P. - Impresa costruzioni edili partenopea a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Di Transo in data 21 ottobre 1982, rep. 3070, reg. soc. 4122, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Società cooperativa edilizia ospedalieri casa n. 19 a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 3 aprile 1981, rep. 2512, reg. soc. 1925, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia S. Pietro a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 21 settembre 1972, rep. 35348, reg. soc. 882, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Don Minzoni - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 12 luglio 1973, rep. 372844, reg. soc. 1362, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Il Tulipano - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Galluccio in data 14 giugno 1974, rep. 104953, reg. soc. 1353, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia L'Usignolo - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Galluccio in data 20 giugno 1974, rep. 105067, reg. soc. 1359, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro C.E.T. Napoli - Cooperativa ediltermeccanica elettrotermoidraulica S.r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 16 marzo 1981, rep. 74747, reg. soc. 2477, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro La Traccia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 4 febbraio 1982, rep. 96232, reg. soc. 1724, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Nina 80, con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 12 maggio 1980, rep. 76015, reg. soc. 2265, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Sviluppo dipendenti Esa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Monaco in data 26 ottobre 1972, rep. 13085, reg. soc. 910, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Sa.Ga. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Naschi in data 26 ottobre 1983, rep. 3294, reg. soc. 5172, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Promozione beni culturali a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Valente in data 4 novembre 1983, rep. 13158, reg. soc. 5146, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Vittorio Alfieri - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 15 febbraio 1973, rep. 36718, reg. soc. 557, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Il Narciso - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 22 maggio 1973, rep. 37123, reg. soc. 1109, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia La Flora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Dente in data 1° dicembre 1981, rep. 31, reg. soc. 2584, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia La Gardenia - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Galluccio in data 14 giugno 1974, rep. 104952, reg. soc. 1356, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Società cooperativa Nuova Italia a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Cesàro in data 17 maggio 1983, rep. 8569, reg. soc. 2493, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Alzavola a responsabilità limitata, con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Rotondano in data 5 maggio 1971, rep. 1963, reg. soc. 300, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Com.Ak - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 11 giugno 1982, rep. 39509, reg. soc. 3122, tribunale di Napoli;

società cooperativa di trasporto Cooperativa trasporti La fedele S.r.l., con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 10 dicembre 1983, rep. 43479, reg. soc. 259, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Arcora - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 14 febbraio 1979, rep. 86084, reg. soc. 834, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Boschese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Boscoreale (Napoli), costituita per rogito Varcaccio Garofalo in data 28 dicembre 1981, rep. 2488, reg. soc. 1004, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Garofano» a responsabilità limitata, con sede in Boscotrecase (Napoli), costituita per rogito De Sio in data 27 giugno 1979, rep. 6254, reg. soc. 2359, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Co.Re.Coop. Italcase - Consorzio regionale cooperative - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito Laurini in data 7 ottobre 1977, rep. 19236, reg. soc. 2002, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilcalvizzano 83 - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Calvizzano (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 26 maggio 1983, rep. 28283, reg. soc. 2445, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Parco Elisa» a responsabilità limitata, con sede in Cardito (Napoli), costituita per rogito Maffia in data 15 giugno 1984, rep. 39276, reg. soc. 3651, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Casalnovese» a responsabilità limitata, con sede in Casalnuovo (Napoli), costituita per rogito Coppola in data 3 dicembre 1980, rep. 26247, reg. soc. 73, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Aurora a responsabilità limitata», con sede in Casandrino (Napoli), costituita per rogito Di Transo in data 3 maggio 1982, rep. 2134, reg. soc. 3960, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Eureka S.r.l.», con sede in Casoria (Napoli), costituita per rogito Di Zenzo in data 27 ottobre 1974, rep. 34023, reg. soc. 2215, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Alcide De Gasperi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Orsi in data 27 agosto 1974, rep. 56051, reg. soc. 1825, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Beta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Branca in data 10 febbraio 1981, rep. 2781, reg. soc. 1260, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «C.A.P.RI. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Spagnuolo in data 7 marzo 1980, rep. 269112, reg. soc. 1477, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «D.O.Ca.P.S. 82 a responsabilità limitata - Società cooperativa», con sede in Castellammare di Stabia costituita per rogito De Sio in data 7 luglio 1982, rep. 17982, reg. soc. 3584, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Ezio Vanoni - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Orsi in data 21 settembre 1974, rep. 56395, reg. soc. 2053, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia I Fratelli - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Orsi in data 18 novembre 1975, rep. 61309, reg. soc. 88, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Maluzza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Orsi in data 4 settembre 1981, rep. 92198, reg. soc. 3340, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Mons. Federico Emanuel - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Orsi in data 26 ottobre 1974, rep. 56785, reg. soc. 12, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia La Padovana S.r.l., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Perillo in data 8 aprile 1975, rep. 51294, reg. soc. 753, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia S. Barbara a responsabilità limitata», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito De Sio in data 7 maggio 1982, rep. 16839, reg. soc. 2524, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Venere - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Orsi in data 11 ottobre 1979, rep. 82517, reg. soc. 2865, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia S. Gregorio Magno a responsabilità limitata, con sede in Crispano (Napoli), costituita per rogito Maffia in data 9 novembre 1982, rep. 37682, reg. soc. 1015, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Metano impianti - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata, con sede in Qualiano (Napoli), costituita per rogito Salomone in data 22 marzo 1983, rep. 26351, reg. soc. 2486, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Domus 2000 S.r.l.», con sede in S. Gennaro Vesuviano (Napoli), costituita per rogito Davia in data 14 marzo 1979, rep. 34140, reg. soc. 1028, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Coop. casa S. Giorgio 4 - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 24 novembre 1978, rep. 72429, reg. soc. 79, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Gamma S.r.l.», con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Cinque in data 10 ottobre 1975, rep. 75749, reg. soc. 1866, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia ospedalieri casa n. 8 a responsabilità limitata, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Paladini in data 13 febbraio 1981, rep. 2326, reg. soc. 1181, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Il Triangolo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 26 aprile 1976, rep. 69754, reg. soc. 895, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Itaca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), costituita per rogito Ragucci in data 29 marzo 1974, rep. 6594, reg. soc. 1047, tribunale di Napoli;

società cooperativa di consumo Società cooperativa anastasiana a responsabilità limitata, con sede in S. Anastasia (Napoli), costituita per rogito Cesàro in data 17 maggio 1984, rep. 12585 reg. soc. 2850, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Summedil S.r.l. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata, con sede in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 13 aprile 1972, rep. 42696, reg. soc. 582, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Fior di pesco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Sorrento (Napoli), costituita per rogito Pinto in data 16 febbraio 1981, rep. 103543, reg. soc. 1185, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Con. Coop. - Cooperativa contabile S.r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 3 maggio 1979, rep. 73873, reg. soc. 1689, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Monna Lisa - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 11 marzo 1975, rep. 136950, reg. soc. 652, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Prospettive Torresi - forme di associazione, di ricerca ed organizzazione del lavoro n. 1 - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Frigenti in data 12 aprile 1980, rep. 1448, reg. soc. 1939, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia La Ginestra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Laurenza in data 13 febbraio 1976, rep. 34387, reg. soc. 574, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Don Bosco a responsabilità limitata, con sede in Vico Equense (Napoli), costituita per rogito Cinque in data 9 agosto 1968, rep. 35409, reg. soc. 576, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Massaquano S.r.l.», con sede in Vico Equense (Napoli), costituita per rogito Cinque in data 9 novembre 1975, rep. 75800, reg. soc. 1865, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Ex detenuti La Fortuna - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Napolitano in data 13 novembre 1981, rep. 5094, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Zeus a responsabilità limitata, con sede in Bergamo, costituita per rogito Ferrara in data 17 gennaio 1973, rep. 4365, reg. soc. 8202, tribunale di Bergamo;

società cooperativa Città dei Mille - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bergamo, costituita per rogito Donati in data 24 marzo 1977, rep. 22615, reg. soc. 12127, tribunale di Bergamo;

società cooperativa edilizia Saffo a responsabilità limitata, con sede in Bergamo, costituita per rogito Parimbelli in data 28 aprile 1964, rep. 2964, reg. soc. 5316, tribunale di Bergamo;

società cooperativa mista Istituto Francesco Ambiveri a responsabilità limitata, con sede in Bergamo, costituita per rogito Colombo in data 29 maggio 1969, rep. 44222, reg. soc. 6722, tribunale di Bergamo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoratori edili Bracca a responsabilità limitata», con sede in Bracca (Bergamo), costituita per rogito Colombo in data 8 gennaio 1963, rep. 19591, reg. soc. 4924, tribunale di Bergamo;

società cooperativa edilizia ACLI - La Casa a responsabilità limitata, con sede in Caravaggio (Bergamo), costituita per rogito Zanconti in data 13 maggio 1972, rep. 28152, reg. soc. 7836, tribunale di Bergamo;

società cooperativa edilizia abitativa Dalmine a responsabilità limitata, con sede in Dalmine (Bergamo), costituita per rogito Bellini in data 22 giugno 1976, rep. 147840, reg. soc. 11181, tribunale di Bergamo;

società cooperativa edilizia La Passionaria a responsabilità limitata, con sede in Martinengo (Bergamo), costituita per rogito Anselmo in data 11 febbraio 1976, rep. 45392, reg. soc. 10907, tribunale di Bergamo;

società cooperativa edilizia Julia a responsabilità limitata, con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo), costituita per rogito Patanè in data 19 dicembre 1969, rep. 15414, reg. soc. 6916, tribunale di Bergamo;

società cooperativa edilizia Corallo a responsabilità limitata, con sede in Torre Baldone (Bergamo), costituita per rogito Rosso in data 6 giugno 1978, rep. 27226, reg. soc. 13347, tribunale di Bergamo;

società cooperativa edilizia «La Sociale» a responsabilità limitata, con sede in Pavia, costituita per rogito Lupo in data 11 marzo 1974, rep. 8352/1364, reg. soc. 3567, tribunale di Pavia;

società cooperativa di consumo Lavoratori di Porta Garibaldi a responsabilità limitata, con sede in Pavia, costituita per rogito De Lutti in data 21 gennaio 1946, rep. 3655, reg. soc. 1598, tribunale di Pavia;

società cooperativa mista «Turistica Lucignolo» a responsabilità limitata, con sede in Romagnese (Pavia), costituita per rogito Caridi in data 6 maggio 1978, rep. 7680, reg. soc. 1978, tribunale di Voghera;

società cooperativa consumo «Convegno S. Martino» a responsabilità limitata, con sede in Como, costituita per rogito Bellini in data 7 febbraio 1964, rep. 19332, reg. soc. 6015, tribunale di Como;

società cooperativa mista «Edilizia artigiani alzatesi a responsabilità limitata», con sede in Alzate Brianza (Como), costituita per rogito Manfredi in data 21 febbraio 1984, rep. 50429/9424, reg. soc. 16487, tribunale di Como;

società cooperativa edilizia Primavera a responsabilità limitata, con sede in Casatenovo (Como), costituita per rogito Carlisi in data 17 febbraio 1979, rep. 3097/785, reg. soc. 4731, tribunale di Lecco;

società cooperativa edilizia «Frontalieri della Valle Intelvi», a responsabilità limitata, con sede in Lanzo Intelvi (Como), costituita per rogito Cornelio in data 12 gennaio 1974, rep. 6125/1608, reg. soc. 8945, tribunale di Como;

società cooperativa edilizia Artigiani di Lurate Caccivio a responsabilità limitata, con sede in Lurate Caccivio (Como), costituita per rogito Salemi, in data 17 novembre 1977, rep. 50177, reg. soc. 10759, tribunale di Como;

società cooperativa mista «Co-Sport» a responsabilità limitata, con sede in Merate (Como), costituita per rogito Panbianco in data 22 marzo 1986, rep. 14743/1568, reg. soc. 8882, tribunale di Lecco;

società cooperativa di consumo La Famiglia a responsabilità limitata, con sede in Merate (Como), costituita per rogito Fabroni in data 12 giugno 1978, rep. 6702/2056, reg. soc. 4441, tribunale di Lecco;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Adda» a responsabilità limitata, con sede in Spino d'Adda (Cremona), costituita per rogito Giani in data 12 giugno 1973, rep. 27727/5421, reg. soc. 1025, tribunale di Crema;

società cooperativa edilizia «Mantua» a responsabilità limitata, con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 25 febbraio 1982, rep. 15293, reg. soc. 8873, tribunale di Mantova;

società cooperativa agricola «Suinicola Rondinella» a responsabilità limitata, con sede in Marcaria (Mantova), costituita per rogito Marocchi in data 22 luglio 1980, rep. 13885, reg. soc. 7558, tribunale di Mantova;

società cooperativa edilizia «Spazio 83 - Cooperativa edilizia», a responsabilità limitata, con sede in Pegognaga (Mantova), costituita per rogito Bellutti in data 9 novembre 1982, rep. 15904, reg. soc. 9154, tribunale di Mantova;

società cooperativa mista «Schumacher edizioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Varese, costituita per rogito Rummo in data 4 febbraio 1984, rep. 268, reg. soc. 12249, già tribunale di Reggio Emilia (ora trascritto presso il tribunale di Varese in data 12 luglio 1985, reg. soc. 13334);

società cooperativa di consumo del popolo a responsabilità limitata, con sede in Olgiate Olona (Varese), costituita per rogito Zanzi in data 11 agosto 1946, rep. 26599/7480, reg. soc. 3768, tribunale di Busto Arsizio;

società cooperativa mista Cassa integrati per lavori socialmente utili a responsabilità limitata, con sede in Saronno (Varese), costituita per rogito Chiambretti in data 19 luglio 1983, rep. 35943/3652, reg. soc. 15673, tribunale di Busto Arsizio;

società cooperativa edilizia Monterosa a responsabilità limitata, con sede in Somma Lombarda (Varese), costituita per rogito Fantasia in data 12 febbraio 1981, rep. 90789/8332, reg. soc. 13326, tribunale di Busto Arsizio.

89A1730

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella 1ª Mostra dei prodotti e delle attrezzature della sanità, in Bari

Con decreto ministeriale 20 aprile 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 1ª Mostra dei prodotti e delle attrezzature della sanità, che avrà luogo a Bari dal 26 aprile al 29 aprile 1989.

89A1820

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 1989)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti rettifiche alle pagine sotto indicate:

alla pag. 19, prima colonna, in corrispondenza della specialità medicinale BETHACIL, nella colonna relativa al prezzo, in luogo di: «*11.590*», leggasi: «*14.900*»;

alla pag. 20, prima colonna, in corrispondenza della specialità medicinale CALCITONINA, nella colonna relativa al numero di codice, in luogo di: «*026704036*», leggasi: «*023704036*»;

alla pag. 21, prima colonna, dove è scritto: «*PERCLAR* - Parke Davis - 30 CPS *MG. 50*», con modalità di prescrizione di tipo «*B*», leggasi: «*PERCLAR 50* - Parke Davis 30 CPS», con modalità di prescrizione di tipo «*SB*»;

alla stessa pagina, seconda colonna, dove è scritto: «*PRISMA* - Mediolanum 30 CPS *MG. 50*», si legga: «*PRISMA 50* - Mediolanum 30 CPS»;

alla pag. 22, prima colonna, in corrispondenza della specialità medicinale ZALIG, sotto la colonna relativa al prezzo, in luogo di: «*10.025*» per la confezione da 12 CPR SECABILI MG. 500 e di: «*7.120*», per la confezione da 12 BUSTINE GRANULATO MG 200, leggasi rispettivamente: «*12.525*» e «*8.005*»;

alla pag. 23, la specificazione riportata sotto la specialità CINAZYN, in prima colonna, da: «La confezione con il vecchio codice non è più esitabile al *31 dicembre 1989*», è rettificata in: «La confezione con il vecchio codice non è più esitabile *al 31 dicembre 1988*»;

alla stessa pagina, la specificazione riportata sotto la specialità CLOMID, in prima colonna, da: «La confezione con il vecchio codice non è più esitabile al *31 dicembre 1988*», è rettificata in: «La confezione con il vecchio codice non è più esitabile *fino al 30 giugno 1989*»;

alla pag. 25, seconda colonna, relativamente alla specialità PORFIRIN 12 - Zilliken, la modalità di prescrizione dei due tipi di confezione del prodotto è rettificata da: «*B*», a: «*B 40*».

89A1773

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*